



IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

riunito in Roma il 13 giugno 2010

OSSERVA

Da diversi anni è avvertita l'esigenza di modificare la disciplina delle intercettazioni per eliminare abusi e tutelare adeguatamente la riservatezza delle persone.

Tale necessità da tempo è stata colta da tutte le parti politiche, se è vero che nella scorsa legislatura era stato approvato dalla Camera, quasi all'unanimità, un disegno di legge che provava a contemperare il diritto alla privacy con altri valori costituzionalmente protetti, quali la libertà di stampa, il diritto di informazione, l'obbligatorietà dell'azione penale, il giusto processo, la sicurezza dei cittadini e che comunque prevedeva il divieto di pubblicazione fino al termine delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare.

Sebbene l'intervento normativo sia complesso - dovendo bilanciare i diversi interessi costituzionali coinvolti, ed è complicato da specifiche circostanze nazionali quali le anomalie del sistema informativo italiano, l'elevato tasso di criminalità, i difficili rapporti tra magistratura e classe politica - il rammarico del mondo forense è comunque notevole perché non si è ritrovato quel punto di intesa comune, pur raggiunto in passato, che avrebbe potuto permettere una maggiore condivisione del testo normativo che sta per essere approvato. Invece, complice anche il continuo ricorso alla fiducia, che rischia di far perdere al parlamento il suo ruolo centrale, il DDL 1611, approvato al Senato, presenta numerose pecche e punti di criticità.

Occorreva individuare alcune direttrici fondamentali quali: l'azione necessaria della magistratura; la tutela della dignità e della riservatezza di ogni persona; il diritto alla difesa; il diritto dovere ad informare ed essere informati. In questa ottica il DDL Alfano sembra poco equilibrato privilegiando il secondo punto a scapito, piuttosto evidente, degli altri.

Non è opportuno, infatti, prevedere un termine massimo non prorogabile per le intercettazioni perché si può sortire l'effetto di spuntare le armi degli investigatori e, se può ritenersi una garanzia consentire il rispetto, da parte dei magistrati, delle limitazioni di legge e l'utilizzo di tale strumento di indagine solo in



ipotesi di concreta ed effettiva necessità, tale controllo non può certo avvenire ogni 72 ore mettendo a serio rischio la funzionalità del sistema.

Anche la competenza collegiale, individuata nel tribunale per fornire le autorizzazioni, sebbene sia ispirata a fornire una ulteriore forma di garanzia, rischia di rallentare ulteriormente il corso della giustizia, soprattutto nei piccoli tribunali, dotati di organici ridotti. Oltretutto tale sistema più articolato potrebbe, paradossalmente, favorire le fughe di notizie.

Inoltre la previsione di una disciplina speciale per i reati di mafia e terrorismo non elimina completamente il rischio di privare gli investigatori di uno strumento prezioso per contrastare la criminalità organizzata anche riguardo a tali reati.

Non convincono del tutto, poi, né - poiché appare irragionevole - il divieto di utilizzare le intercettazioni in altri procedimenti; né il requisito della necessaria finalizzazione dell'utilizzo delle intercettazioni al perseguimento di una specifica attività criminosa, che impedisce, di fatto, le intercettazioni ambientali e rischia di depotenziare le indagini.

E' altresì deprecabile l'applicazione della norma transitoria ai processi in corso, in primo luogo perché pregiudica gravemente, nel caso di processi con più imputati, chi ha definito già la sua posizione optando per un rito alternativo, ed inoltre perché rischia di creare problemi a numerosi procedimenti pendenti compromettendone l'esito.

Pericolosi e deprecabili appaiono, invece, i divieti generalizzati di pubblicazione e le elevate sanzioni per le pubblicazioni arbitrarie, che, peraltro, comportano il rischio di vanificare le indagini, in quanto il diritto - dovere di informare ed essere informati, garantito, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dall'art. 10 della C.E.D.U., è indispensabile per il corretto funzionamento dello stato democratico, perché attraverso di esso i cittadini, cui spetta un plurimo potere sovrano, possano conoscere le condotte effettive, i modi di gestione della cosa pubblica, i comportamenti dei gruppi e dei singoli, e poi valutare e scegliere. Senza contare la visibilità della funzione dissuasiva del diritto penale ed il controllo pubblico sul funzionamento del sistema giudiziario.

Si è consci dei pericoli che un utilizzo pervasivo e spregiudicato delle nuove tecnologie può provocare e del fatto che i giornali, ma anche internet e le



televisioni, hanno decisamente contribuito alla diffusione presso il grande pubblico di un numero sempre crescente di intercettazioni telefoniche, a volte scatenando una vera e propria gogna mediatica che riguardava non solo i soggetti indagati, ma anche persone estranee alle vicende giudiziarie. Così troppo spesso assistiamo al coinvolgimento sulle prime pagine dei giornali di persone che solo per aver interloquuto con chi era sottoposto alla intercettazione, non essendo coinvolte direttamente nel processo, non possono neppure smentire le ipotesi accusatorie che vengono loro mosse dai giornalisti.

Ma il contemperamento tra due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale, non può avvenire in modo così sproporzionatamente e genericamente favorevole al primo.

Sarebbe pertanto opportuno valorizzare gli strumenti esistenti, soprattutto a tutela delle persone non coinvolte dalle indagini, o riguardo ad aspetti della vita privata non rilevanti, magari introducendo la previsione di una udienza obbligatoria o di un'altra istanza procedurale destinata a stralciare le intercettazioni non rilevanti ai fini del processo, che sarebbero più che sufficienti a garantire un corretto equilibrio tra necessità investigative, diritto di informazione e tutela della privacy. La pubblicazione di tali atti stralciati, a quel punto, meriterebbe severe sanzioni.

Si è persa, infine, un'occasione nel non rafforzare adeguatamente il diritto di difesa, non intervenendo in maniera incisiva sull'art. 103 c.p.p. che sancisce le garanzie di libertà del difensore.

Tra intercettazioni telefoniche e le c.d. intercettazioni preventive (che prescindono addirittura da un procedimento penale) il difensore è infatti spesso vittima di "un grande fratello orwelliano" che controlla abusivamente la sua vita professionale.

Proprio per evitare abusi e ridurre il rischio di captazioni illegali si potrebbe aggiungere espressamente a tale articolo, oltre al divieto di intercettazione anche su utenza diversa da quella in uso dal difensore, anche il divieto espresso di un qualsiasi uso investigativo, magari prevedendo un potere di segnalazione in capo



al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, per la trasmissione alle competenti autorità dell'avvenuto illecito disciplinare.

Pertanto il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense,

AUSPICA

Che, anche grazie al recupero della funzione centrale del Parlamento ed al fattivo impegno di tutte le forze politiche, il disegno di legge 1611 nel passaggio alla Camera sia oggetto di una reale discussione parlamentare e non sottoposto, come pure si è dichiarato, all'ennesimo voto di fiducia. Tenuto conto che appaiono possibili soluzioni accettate da una più larga platea, così evitando di perdere una occasione importante per incidere positivamente ed in maniera equilibrata su una materia nevralgica ed assai delicata.

In tale ottica

CHIEDE

che la Camera dei Deputati voglia

- **Disciplinare in modo più confacente alle finalità di lotta alla criminalità e al principio di obbligatorietà dell'azione penale, i termini di durata massima delle intercettazioni ed il regime delle proroghe, oggi eccessivamente penalizzanti.**
- **Eliminare la previsione della autorizzazione in capo ai collegi dei Tribunali distrettuali nel cui ambito ha sede il giudice competente.**
- **Abolire il divieto di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, ma con l'obbligo di indicazione del processo cui le intercettazioni si riferiscono e di allegazione del decreto autorizzatorio, sì da non menomare il diritto di difesa dell'imputato.**
- **Prevedere la applicazione della nuova normativa solo ai procedimenti le cui indagini abbiano avuto inizio dopo l'entrata in vigore della stessa.**
- **Prevedere una udienza obbligatoria o altra istanza processuale allo scopo di consentire lo stralcio e la distruzione delle intercettazioni non rilevanti per il processo.**
- **Eliminare l'inasprimento delle sanzioni in capo agli organi di stampa, salvo che per i verbali di cui sia stato disposto lo stralcio ai sensi del punto precedente.**



- **Rafforzare le garanzie di libertà del difensore, e quindi della segretezza delle sue comunicazioni, prevedendo il divieto di qualsiasi utilizzazione investigativa delle intercettazioni non correttamente raccolte.**
- **Prevedere la possibilità di soluzioni organizzative che, utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informatiche, consentano di impedire le violazioni del segreto istruttorio o, quanto meno, di individuarne più facilmente gli autori.**

Roma, 13 giugno '10.



IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

riunito in Roma il 13 giugno 2010

OSSERVA

Da diversi anni è avvertita l'esigenza di modificare la disciplina delle intercettazioni per eliminare abusi e tutelare adeguatamente la riservatezza delle persone.

Tale necessità da tempo è stata colta da tutte le parti politiche, se è vero che nella scorsa legislatura era stato approvato dalla Camera, quasi all'unanimità, un disegno di legge che provava a contemperare il diritto alla privacy con altri valori costituzionalmente protetti, quali la libertà di stampa, il diritto di informazione, l'obbligatorietà dell'azione penale, il giusto processo, la sicurezza dei cittadini e che comunque prevedeva il divieto di pubblicazione fino al termine delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare.

Sebbene l'intervento normativo sia complesso - dovendo bilanciare i diversi interessi costituzionali coinvolti, ed è complicato da specifiche circostanze nazionali quali le anomalie del sistema informativo italiano, l'elevato tasso di criminalità, i difficili rapporti tra magistratura e classe politica - il rammarico del mondo forense è comunque notevole perché non si è ritrovato quel punto di intesa comune, pur raggiunto in passato, che avrebbe potuto permettere una maggiore condivisione del testo normativo che sta per essere approvato. Invece, complice anche il continuo ricorso alla fiducia, che rischia di far perdere al parlamento il suo ruolo centrale, il DDL 1611, approvato al Senato, presenta numerose pecche e punti di criticità.

Occorreva individuare alcune direttrici fondamentali quali: l'azione necessaria della magistratura; la tutela della dignità e della riservatezza di ogni persona; il diritto alla difesa; il diritto dovere ad informare ed essere informati. In questa ottica il DDL Alfano sembra poco equilibrato privilegiando il secondo punto a scapito, piuttosto evidente, degli altri.

Non è opportuno, infatti, prevedere un termine massimo non prorogabile per le intercettazioni perché si può sortire l'effetto di spuntare le armi degli investigatori e, se può ritenersi una garanzia consentire il rispetto, da parte dei magistrati, delle limitazioni di legge e l'utilizzo di tale strumento di indagine solo in



ipotesi di concreta ed effettiva necessità, tale controllo non può certo avvenire ogni 72 ore mettendo a serio rischio la funzionalità del sistema.

Anche la competenza collegiale, individuata nel tribunale per fornire le autorizzazioni, sebbene sia ispirata a fornire una ulteriore forma di garanzia, rischia di rallentare ulteriormente il corso della giustizia, soprattutto nei piccoli tribunali, dotati di organici ridotti. Oltretutto tale sistema più articolato potrebbe, paradossalmente, favorire le fughe di notizie.

Inoltre la previsione di una disciplina speciale per i reati di mafia e terrorismo non elimina completamente il rischio di privare gli investigatori di uno strumento prezioso per contrastare la criminalità organizzata anche riguardo a tali reati.

Non convincono del tutto, poi, né - poiché appare irragionevole - il divieto di utilizzare le intercettazioni in altri procedimenti; né il requisito della necessaria finalizzazione dell'utilizzo delle intercettazioni al perseguimento di una specifica attività criminosa, che impedisce, di fatto, le intercettazioni ambientali e rischia di depotenziare le indagini.

E' altresì deprecabile l'applicazione della norma transitoria ai processi in corso, in primo luogo perché pregiudica gravemente, nel caso di processi con più imputati, chi ha definito già la sua posizione optando per un rito alternativo, ed inoltre perché rischia di creare problemi a numerosi procedimenti pendenti compromettendone l'esito.

Pericolosi e deprecabili appaiono, invece, i divieti generalizzati di pubblicazione e le elevate sanzioni per le pubblicazioni arbitrarie, che, peraltro, comportano il rischio di vanificare le indagini, in quanto il diritto - dovere di informare ed essere informati, garantito, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dall'art. 10 della C.E.D.U., è indispensabile per il corretto funzionamento dello stato democratico, perché attraverso di esso i cittadini, cui spetta un plurimo potere sovrano, possano conoscere le condotte effettive, i modi di gestione della cosa pubblica, i comportamenti dei gruppi e dei singoli, e poi valutare e scegliere. Senza contare la visibilità della funzione dissuasiva del diritto penale ed il controllo pubblico sul funzionamento del sistema giudiziario.

Si è consci dei pericoli che un utilizzo pervasivo e spregiudicato delle nuove tecnologie può provocare e del fatto che i giornali, ma anche internet e le



televisioni, hanno decisamente contribuito alla diffusione presso il grande pubblico di un numero sempre crescente di intercettazioni telefoniche, a volte scatenando una vera e propria gogna mediatica che riguardava non solo i soggetti indagati, ma anche persone estranee alle vicende giudiziarie. Così troppo spesso assistiamo al coinvolgimento sulle prime pagine dei giornali di persone che solo per aver interloquuto con chi era sottoposto alla intercettazione, non essendo coinvolte direttamente nel processo, non possono neppure smentire le ipotesi accusatorie che vengono loro mosse dai giornalisti.

Ma il contemperamento tra due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale, non può avvenire in modo così sproporzionatamente e genericamente favorevole al primo.

Sarebbe pertanto opportuno valorizzare gli strumenti esistenti, soprattutto a tutela delle persone non coinvolte dalle indagini, o riguardo ad aspetti della vita privata non rilevanti, magari introducendo la previsione di una udienza obbligatoria o di un'altra istanza procedurale destinata a stralciare le intercettazioni non rilevanti ai fini del processo, che sarebbero più che sufficienti a garantire un corretto equilibrio tra necessità investigative, diritto di informazione e tutela della privacy. La pubblicazione di tali atti stralciati, a quel punto, meriterebbe severe sanzioni.

Si è persa, infine, un'occasione nel non rafforzare adeguatamente il diritto di difesa, non intervenendo in maniera incisiva sull'art. 103 c.p.p. che sancisce le garanzie di libertà del difensore.

Tra intercettazioni telefoniche e le c.d. intercettazioni preventive (che prescindono addirittura da un procedimento penale) il difensore è infatti spesso vittima di "un grande fratello orwelliano" che controlla abusivamente la sua vita professionale.

Proprio per evitare abusi e ridurre il rischio di captazioni illegali si potrebbe aggiungere espressamente a tale articolo, oltre al divieto di intercettazione anche su utenza diversa da quella in uso dal difensore, anche il divieto espresso di un qualsiasi uso investigativo, magari prevedendo un potere di segnalazione in capo



al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, per la trasmissione alle competenti autorità dell'avvenuto illecito disciplinare.

Pertanto il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense,

AUSPICA

Che, anche grazie al recupero della funzione centrale del Parlamento ed al fattivo impegno di tutte le forze politiche, il disegno di legge 1611 nel passaggio alla Camera sia oggetto di una reale discussione parlamentare e non sottoposto, come pure si è dichiarato, all'ennesimo voto di fiducia. Tenuto conto che appaiono possibili soluzioni accettate da una più larga platea, così evitando di perdere una occasione importante per incidere positivamente ed in maniera equilibrata su una materia nevralgica ed assai delicata.

In tale ottica

CHIEDE

che la Camera dei Deputati voglia

- **Disciplinare in modo più confacente alle finalità di lotta alla criminalità e al principio di obbligatorietà dell'azione penale, i termini di durata massima delle intercettazioni ed il regime delle proroghe, oggi eccessivamente penalizzanti.**
- **Eliminare la previsione della autorizzazione in capo ai collegi dei Tribunali distrettuali nel cui ambito ha sede il giudice competente.**
- **Abolire il divieto di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, ma con l'obbligo di indicazione del processo cui le intercettazioni si riferiscono e di allegazione del decreto autorizzatorio, sì da non menomare il diritto di difesa dell'imputato.**
- **Prevedere la applicazione della nuova normativa solo ai procedimenti le cui indagini abbiano avuto inizio dopo l'entrata in vigore della stessa.**
- **Prevedere una udienza obbligatoria o altra istanza processuale allo scopo di consentire lo stralcio e la distruzione delle intercettazioni non rilevanti per il processo.**
- **Eliminare l'inasprimento delle sanzioni in capo agli organi di stampa, salvo che per i verbali di cui sia stato disposto lo stralcio ai sensi del punto precedente.**



- **Rafforzare le garanzie di libertà del difensore, e quindi della segretezza delle sue comunicazioni, prevedendo il divieto di qualsiasi utilizzazione investigativa delle intercettazioni non correttamente raccolte.**
- **Prevedere la possibilità di soluzioni organizzative che, utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informatiche, consentano di impedire le violazioni del segreto istruttorio o, quanto meno, di individuarne più facilmente gli autori.**

Roma, 13 giugno '10.



IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

riunito in Roma il 13 giugno 2010

OSSERVA

Da diversi anni è avvertita l'esigenza di modificare la disciplina delle intercettazioni per eliminare abusi e tutelare adeguatamente la riservatezza delle persone.

Tale necessità da tempo è stata colta da tutte le parti politiche, se è vero che nella scorsa legislatura era stato approvato dalla Camera, quasi all'unanimità, un disegno di legge che provava a contemperare il diritto alla privacy con altri valori costituzionalmente protetti, quali la libertà di stampa, il diritto di informazione, l'obbligatorietà dell'azione penale, il giusto processo, la sicurezza dei cittadini e che comunque prevedeva il divieto di pubblicazione fino al termine delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare.

Sebbene l'intervento normativo sia complesso - dovendo bilanciare i diversi interessi costituzionali coinvolti, ed è complicato da specifiche circostanze nazionali quali le anomalie del sistema informativo italiano, l'elevato tasso di criminalità, i difficili rapporti tra magistratura e classe politica - il rammarico del mondo forense è comunque notevole perché non si è ritrovato quel punto di intesa comune, pur raggiunto in passato, che avrebbe potuto permettere una maggiore condivisione del testo normativo che sta per essere approvato. Invece, complice anche il continuo ricorso alla fiducia, che rischia di far perdere al parlamento il suo ruolo centrale, il DDL 1611, approvato al Senato, presenta numerose pecche e punti di criticità.

Occorreva individuare alcune direttrici fondamentali quali: l'azione necessaria della magistratura; la tutela della dignità e della riservatezza di ogni persona; il diritto alla difesa; il diritto dovere ad informare ed essere informati. In questa ottica il DDL Alfano sembra poco equilibrato privilegiando il secondo punto a scapito, piuttosto evidente, degli altri.

Non è opportuno, infatti, prevedere un termine massimo non prorogabile per le intercettazioni perché si può sortire l'effetto di spuntare le armi degli investigatori e, se può ritenersi una garanzia consentire il rispetto, da parte dei magistrati, delle limitazioni di legge e l'utilizzo di tale strumento di indagine solo in



ipotesi di concreta ed effettiva necessità, tale controllo non può certo avvenire ogni 72 ore mettendo a serio rischio la funzionalità del sistema.

Anche la competenza collegiale, individuata nel tribunale per fornire le autorizzazioni, sebbene sia ispirata a fornire una ulteriore forma di garanzia, rischia di rallentare ulteriormente il corso della giustizia, soprattutto nei piccoli tribunali, dotati di organici ridotti. Oltretutto tale sistema più articolato potrebbe, paradossalmente, favorire le fughe di notizie.

Inoltre la previsione di una disciplina speciale per i reati di mafia e terrorismo non elimina completamente il rischio di privare gli investigatori di uno strumento prezioso per contrastare la criminalità organizzata anche riguardo a tali reati.

Non convincono del tutto, poi, né - poiché appare irragionevole - il divieto di utilizzare le intercettazioni in altri procedimenti; né il requisito della necessaria finalizzazione dell'utilizzo delle intercettazioni al perseguimento di una specifica attività criminosa, che impedisce, di fatto, le intercettazioni ambientali e rischia di depotenziare le indagini.

E' altresì deprecabile l'applicazione della norma transitoria ai processi in corso, in primo luogo perché pregiudica gravemente, nel caso di processi con più imputati, chi ha definito già la sua posizione optando per un rito alternativo, ed inoltre perché rischia di creare problemi a numerosi procedimenti pendenti compromettendone l'esito.

Pericolosi e deprecabili appaiono, invece, i divieti generalizzati di pubblicazione e le elevate sanzioni per le pubblicazioni arbitrarie, che, peraltro, comportano il rischio di vanificare le indagini, in quanto il diritto - dovere di informare ed essere informati, garantito, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dall'art. 10 della C.E.D.U., è indispensabile per il corretto funzionamento dello stato democratico, perché attraverso di esso i cittadini, cui spetta un plurimo potere sovrano, possano conoscere le condotte effettive, i modi di gestione della cosa pubblica, i comportamenti dei gruppi e dei singoli, e poi valutare e scegliere. Senza contare la visibilità della funzione dissuasiva del diritto penale ed il controllo pubblico sul funzionamento del sistema giudiziario.

Si è consci dei pericoli che un utilizzo pervasivo e spregiudicato delle nuove tecnologie può provocare e del fatto che i giornali, ma anche internet e le



televisioni, hanno decisamente contribuito alla diffusione presso il grande pubblico di un numero sempre crescente di intercettazioni telefoniche, a volte scatenando una vera e propria gogna mediatica che riguardava non solo i soggetti indagati, ma anche persone estranee alle vicende giudiziarie. Così troppo spesso assistiamo al coinvolgimento sulle prime pagine dei giornali di persone che solo per aver interloquuto con chi era sottoposto alla intercettazione, non essendo coinvolte direttamente nel processo, non possono neppure smentire le ipotesi accusatorie che vengono loro mosse dai giornalisti.

Ma il contemperamento tra due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale, non può avvenire in modo così sproporzionatamente e genericamente favorevole al primo.

Sarebbe pertanto opportuno valorizzare gli strumenti esistenti, soprattutto a tutela delle persone non coinvolte dalle indagini, o riguardo ad aspetti della vita privata non rilevanti, magari introducendo la previsione di una udienza obbligatoria o di un'altra istanza procedurale destinata a stralciare le intercettazioni non rilevanti ai fini del processo, che sarebbero più che sufficienti a garantire un corretto equilibrio tra necessità investigative, diritto di informazione e tutela della privacy. La pubblicazione di tali atti stralciati, a quel punto, meriterebbe severe sanzioni.

Si è persa, infine, un'occasione nel non rafforzare adeguatamente il diritto di difesa, non intervenendo in maniera incisiva sull'art. 103 c.p.p. che sancisce le garanzie di libertà del difensore.

Tra intercettazioni telefoniche e le c.d. intercettazioni preventive (che prescindono addirittura da un procedimento penale) il difensore è infatti spesso vittima di "un grande fratello orwelliano" che controlla abusivamente la sua vita professionale.

Proprio per evitare abusi e ridurre il rischio di captazioni illegali si potrebbe aggiungere espressamente a tale articolo, oltre al divieto di intercettazione anche su utenza diversa da quella in uso dal difensore, anche il divieto espresso di un qualsiasi uso investigativo, magari prevedendo un potere di segnalazione in capo



al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, per la trasmissione alle competenti autorità dell'avvenuto illecito disciplinare.

Pertanto il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense,

AUSPICA

Che, anche grazie al recupero della funzione centrale del Parlamento ed al fattivo impegno di tutte le forze politiche, il disegno di legge 1611 nel passaggio alla Camera sia oggetto di una reale discussione parlamentare e non sottoposto, come pure si è dichiarato, all'ennesimo voto di fiducia. Tenuto conto che appaiono possibili soluzioni accettate da una più larga platea, così evitando di perdere una occasione importante per incidere positivamente ed in maniera equilibrata su una materia nevralgica ed assai delicata.

In tale ottica

CHIEDE

che la Camera dei Deputati voglia

- **Disciplinare in modo più confacente alle finalità di lotta alla criminalità e al principio di obbligatorietà dell'azione penale, i termini di durata massima delle intercettazioni ed il regime delle proroghe, oggi eccessivamente penalizzanti.**
- **Eliminare la previsione della autorizzazione in capo ai collegi dei Tribunali distrettuali nel cui ambito ha sede il giudice competente.**
- **Abolire il divieto di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, ma con l'obbligo di indicazione del processo cui le intercettazioni si riferiscono e di allegazione del decreto autorizzatorio, sì da non menomare il diritto di difesa dell'imputato.**
- **Prevedere la applicazione della nuova normativa solo ai procedimenti le cui indagini abbiano avuto inizio dopo l'entrata in vigore della stessa.**
- **Prevedere una udienza obbligatoria o altra istanza processuale allo scopo di consentire lo stralcio e la distruzione delle intercettazioni non rilevanti per il processo.**
- **Eliminare l'inasprimento delle sanzioni in capo agli organi di stampa, salvo che per i verbali di cui sia stato disposto lo stralcio ai sensi del punto precedente.**



- **Rafforzare le garanzie di libertà del difensore, e quindi della segretezza delle sue comunicazioni, prevedendo il divieto di qualsiasi utilizzazione investigativa delle intercettazioni non correttamente raccolte.**
- **Prevedere la possibilità di soluzioni organizzative che, utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informatiche, consentano di impedire le violazioni del segreto istruttorio o, quanto meno, di individuarne più facilmente gli autori.**

Roma, 13 giugno '10.